

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2385 del 05/05/2026
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Correggio richiesta dall'impresa "SPAL AUTOMOTIVE SRL a socio unico" per l'attività di progettazione, produzione e commercializzazione all'ingrosso di elettroventilatori assiali e centrifughi
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2514 del 05/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Reggio Emilia
Responsabile adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno cinque MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n.37116/2025

DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Correggio richiesta dall'impresa "SPAL AUTOMOTIVE SRL a socio unico" per l'attività di progettazione, produzione e commercializzazione all'ingrosso di elettroventilatori assiali e centrifughi

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art.16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2023-3836 del 31/07/2023 adottata da Arpae per gli impianti della Ditta "**SPAL AUTOMOTIVE SRL a socio unico**", per l'impianto ubicato in Comune di Correggio – Via per Carpi n.26/B - Provincia di Reggio Emilia.

VISTA l'istanza di modifica di AUA inoltrata dallo Sportello Unico per le Imprese del Comune di Correggio ad ARPAE in data 28/11/2025 e acquisita al protocollo con PG/211611 del 28/11/2025 – pratica Sinadoc n.37116/2025 – inviata dal legale rappresentante della Ditta "**SPAL AUTOMOTIVE SRL a socio unico**" (P.IVA 01755790357) con sede legale nel Comune di Correggio – Via per Carpi n.26/B - Provincia di Reggio Emilia, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'attività di **progettazione, produzione e commercializzazione all'ingrosso di elettroventilatori assiali e centrifughi**, svolta nell'impianto ubicato nel Comune di Correggio – Via per Carpi n.26/B 9 - Provincia di Reggio Emilia, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.n.152/06 e s.m.i.;

- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali con recapito in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art.8, comma 4, Legge n.447/95; art.4, commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e s.m.i. recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR n. 4606/1999;
- Decreto direttoriale del MASE 309-28/06/2023 (Decreto Odori);

Tutela delle acque dall'inquinamento

- D. Lgs. n.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art. 21 della L.R. n. 13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112, comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art.49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122" Capo III, art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n.15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. n.673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria emerge che ARPAE con nota PG/212909 del 01/12/2025 comunicava al SUAP per le Imprese del Comune di Correggio l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità e chiedeva i pareri di competenza;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Parere di conformità urbanistica del Comune di Correggio (PG/229803 del 23/12/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Reggio Emilia – sede di Novellara per la matrice emissioni in atmosfera (PG/3219 del 09/01/2026);

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa **“SPAL AUTOMOTIVE SRL a socio unico”** per i titoli ambientali inerenti l'esercizio dell'attività di **progettazione, produzione e commercializzazione all'ingrosso di elettroventilatori assiali e centrifughi** nell'impianto ubicato in Comune di Correggio – Via per Carpi n.26/B che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n.122 del 30/09/2025 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa **“SPAL AUTOMOTIVE SRL a socio unico”** (P.IVA 01755790357) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in Comune di Correggio – Via per Carpi n.26/B - Provincia di Reggio Emilia, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art.3 comma 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D. Lgs. n.152/06	ARPAE
Acque	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. n. 152/06 (artt. 124 e 125)	Comune
Rumore	Comunicazione di impatto acustico di cui all'art.8, comma 4 della Legge n.447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A5 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, di acque reflue industriali in pubblica fognatura"
- Allegato C "Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i."
- Allegato E "Comunicazione di impatto acustico (art.8, comma 4 della Legge n.447/95)"

3. DI STABILIRE che i suddetti allegati sostituiscono quelli del precedente atto DET-AMB-2023-3836 del 31/07/2023 adottato da Arpae per gli impianti della Ditta "**SPAL AUTOMOTIVE SRL a socio unico**" rilasciato dallo Sportello Unico per le Imprese del Comune di Correggio in data 02/08/2023 di cui resta valida la durata di **15 (quindici) anni**,

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. DI STABILIRE che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno **6 (sei) mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

6. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

7. di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;

8. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

9. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;

10. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP per le Imprese del Comune di Correggio ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Correggio e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

11. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Reggio Emilia per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna ed il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è il Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Ovest di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs.02/07/2010, n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente Responsabile
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Pratica Sinadoc n.37116/2025

ALLEGATO A5

Autorizzazione, di cui all'art.124 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., allo scarico, di acque reflue industriali in pubblica fognatura

L'attività della Ditta "Spal Automotive Srl a socio unico", presso lo stabilimento di Via per Carpi n.26/B in comune di Correggio, è volta alla progettazione, produzione e commercializzazione all'ingrosso di elettroventilatori assiali e centrifughi. In azienda sono presenti 3 impianti di lavaggio di cui due, annessi alle isole dell'officina meccanica, utilizzano solo acqua calda ed uno, adibito al lavaggio delle cassette con cui vengono movimentati i componenti, utilizza anche un detergente. Oltre alle lavatrici sono presenti 4 centrali di compressione dell'aria, 3 impianti di osmosi/addolcimento (asserviti uno alla centrale per il trattamento aria (UTA), uno ai raffrescatori del reparto stampaggio e l'altro al generatore di idrogeno), 1 addolcitore al servizio del laboratorio ricerca e sviluppo e diverse centrali termiche con caldaie a condensazione. In Azienda sono presenti due distinte reti fognarie aziendali di raccolta delle acque nere, che si allacciano alla rete fognaria comunale nei punti di scarico S1 ed S2.

La rete recapitante nel punto S1 raccoglie le acque reflue di natura domestica e industriale.

La rete recapitante nel punto S2 raccoglie i reflui derivanti dai servizi igienici e dagli impianti tecnologici (caldaie) ad uso esclusivamente civile.

I reflui industriali derivanti dall'attività delle sopraccitate lavatrici, prima del recapito in pubblica fognatura, subiscono un pretrattamento ad opera di un impianto di depurazione di tipo chimico-fisico, costituito da:

- pozzetto (V1) per il rilancio delle acque reflue alla vasca fuori terra di accumulo (V2 di di volume pari a circa 5 mc) per il successivo rilancio alla Sezione di Pre-Trattamento;
- sezione di pre-trattamento risulta costituita da n° 3 serbatoi fuori terra, ciascuno di volume pari a circa 3 mc, di cui:
 - 1° DSB – Dissabbiatura di dimensioni Ø1.350 x H 2.300 mm;
 - 2° DSL – Disoleazione di dimensioni Ø1.350 x H 2.300 mm;
 - 3° RLC – Accumulo e Rilancio di dimensioni Ø1.350 x H 2.300 mm. vasca di contatto/reazione e flocculazione.
- bacino di decantazione, all'interno del quale avviene la separazione fra le acque chiarificate ed i fanghi di processo.
- vasca per la filtrazione finale che avviene su materiale inerte ed attivo.

Con frequenza prestabilita i fanghi sono automaticamente estratti dal fondo del bacino di decantazione ed inviati alla sezione di disidratazione in cui per percolazione statica sono raccolti in sacconi drenanti tipo BigBag per essere smaltiti come rifiuto ed il percolato riportato in testa impianto per essere nuovamente trattato.

Il punto di prelievo e controllo per lo scarico S1 è il pozzetto Sp1 posizionato prima della confluenza delle acque reflue industriali con le acque reflue domestiche.

La ditta dichiara che non vi sono attività svolte all'esterno, che prevedano il trattamento delle acque meteoriche, come previsto dalla D.G.R. Emilia-Romagna 286/2005. Infatti le superfici scoperte di pertinenza dello stabilimento sono adibite al carico e scarico ed al parcheggio dei veicoli aziendali, mentre all'aperto non viene svolta alcuna altra attività produttiva. I rifiuti autoprodotti ed i fusti di liquidi vengono stoccati in apposite aree (porzione del lato Sud-Est dello stabilimento), anche coperte, ed i liquidi posti su idonei bacini di contenimento.

L'approvvigionamento idrico è da acquedotto attraverso quattro allacci.

La planimetria di riferimento è la Tavola n.2 "Layout linee di raccolta e scarico acque reflue" datata Agosto 2021.

Prescrizioni per lo scarico S1

- 1) Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 11.000 m³.
- 2) Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 45 m³.
- 3) Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sottoindicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Fosforo Totale	15
Tensioattivi totali	10

- 4) Il pozzetto di ispezione deve consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale del Gestore del Servizio Idrico Integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- 5) Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato.
- 6) I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 7) E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 8) È vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli minerali e materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
- 9) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 10) I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento dei reflui sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs.152/06.
- 11) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione, tramite fax al n° 0521/248946 e tramite pec irenacquareggio@pec.gruppoiren.it a Impianti Depurazione Reggio Emilia e Scarichi Industriali indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente p.to 3.

Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.Lgs.152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Si informa che il Gestore del Servizio Idrico Integrato Iren Acqua Reggio s.r.l. indica che le quantità totali annuali di acqua industriale scaricata dovranno essere correttamente riportate sull'apposito modulo che verrà spedito annualmente dal Gestore del Servizio Idrico Integrato alla Vostra Azienda.

Si ricorda che per i reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovrà preventivamente essere presentata domanda di modifica dell'autorizzazione, e come da indicazione del gestore del Servizio Idrico Integrato tali reflui dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Pratica Sinadoc n.37116/2025

ALLEGATO C

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs, n.152/2006 e s.m.i.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta “**SPAL AUTOMOTIVE SRL a socio unico**” è autorizzata a svolgere l'attività di **progettazione, produzione e commercializzazione all'ingrosso di elettroventilatori assiali e centrifughi** nell'impianto ubicato in Comune di Correggio – Via per Carpi n. 26/B - Provincia di Reggio Emilia e ad effettuare le seguenti modifiche:

- l'introduzione di due nuove linee di produzione per elettroventilatori assiali e motori brushless con relative emissioni E133 ed E134;
- lo spostamento di alcune attrezzature e relative emissioni esistenti E10, E63, E101 ed E115 per una migliore interazione delle lavorazioni e ottimizzazione degli spazi senza che vengano modificate le loro caratteristiche tecniche già autorizzate;
- sarà realizzata una nuova area denominata “laboratorio materiali” in cui verranno effettuate sia prove meccaniche che fisiche sui materiali. All'interno del laboratorio saranno installate prese e cappe aspiranti da cui avrà origine la nuova emissione E135.
- Saranno dismesse le emissioni E111, E114 e E119.

Per effetto delle suddette modifiche risultano variate ed aggiunte le seguenti emissioni:

EMISSIONE N.10 – PUNTATURA - BONDING - INCOLLAGGIO - SALDATURA A STAGNO

EMISSIONE N.63 – PUNTATURA – INCOLLAGGIO – SALDATURA A STAGNO

EMISSIONE N.101 – PUNTATURA - SALDATURA A STAGNO – MACCHINE TAMPOGRAFICHE E POSTAZIONE DI PULIZIA ATTREZZI

EMISSIONE N.115 – RIFINITURA MECCANICA LINEA DI ASSEMBLAGGIO SCHEDE ELETTRONICHE

EMISSIONE N.133 – PUNTATURA – VERNICIATURA – INCOLLAGGIO – MARCATURA LASER – E TRATTAMENTO AL PLASMA

EMISSIONE N.134 – PUNTATURA – INCOLLAGGIO - TRATTAMENTO AL PLASMA

EMISSIONE N.135 – LABORATORIO CONTROLLO MATERIALI

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAE), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAE), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (ARPAE SAE) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **22 Giugno 2026** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **29 Giugno 2026**.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di **60 giorni**.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAE), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAE), **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAE), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, l'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) è tenuta ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAE) e alle altre Autorità.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE	5000	Oltre il colmo del tetto	24	COV (Come C-Tot)	20	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E2	STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE	5000	Oltre il colmo del tetto	Emergenza o in alternativa ad E1	COV (Come C-Tot)	20	(1)
E3	ELETTROEROSIONE	3200	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	5 5	
E4	PUNTATURA - INCOLLAGGIO - SALDATURA A STAGNO	5000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	5 50	
E5	PUNTATURA - VERNICIATURA ROTORI - INCOLLAGGIO - SALDOBRASATURA	14000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 50	
E6	PUNTATURA - VERNICIATURA ROTORI - INCOLLAGGIO - SALDOBRASATURA E MARCATURA LASER	11000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 50	
E7	PUNTATURA - VERNICIATURA ROTORI - INCOLLAGGIO - SALDATURA A STAGNO	3200	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 50	
E8	PUNTATURA - SALDATURA A STAGNO - VERNICIATURA - MACCHINA SERIGRAFICA INCOLLAGGIO E SCHEDE ELETTRONICHE - SALDATRICE LASER - FRESE - LAVATRICE AD ULTRASUONI	11000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 50	
E9	PUNTATURA - BONDING - INCOLLAGGIO - SALDATURA A STAGNO	3200	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	5 50	
E10	PUNTATURA - BONDING - INCOLLAGGIO - SALDATURA A STAGNO	5000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 50	(2)
E11	STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE	5000	Oltre il colmo del tetto	24	COV (Come C-Tot)	20	
E12	RETTIFICHE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E14	SINTERIZZAZIONE	100	Oltre il colmo del tetto	24	----	----	
E15+E30	RICAMBIO ARIA REPARTI PRODUTTIVI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					

E33+E37	RAFFREDDAMENTO COMPRESSORI ARIA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E38+E47	RAFFREDDAMENTO GRUPPI FRIGORIFERI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06					
E48-E49	RICAMBIO ARIA LOCALE MACCHINA VIBRATRICE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E50+E54	RICAMBIO ARIA SALA PROVE E COMPRESSORI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E55	PUNTATURA - VERNICIATURA ROTORI - INCOLLAGGIO - SALDATURA A STAGNO	7000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 50	
E56	PUNTATURA - SALDATURA A STAGNO - VERNICIATURA ROTORI - INCOLLAGGIO POSTAZ. STOCCAGGIO TEMPORANEO	7000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 50	
E57	FORNO ELETTRICO PER SEMILAVORATI IN PLASTICA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E58	CAPPA LABORATORIO QUALITA' E RICERCA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E62	STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE	10000	Oltre il colmo del tetto	24	COV (Come C-Tot)	20	
E63	PUNTATURA - INCOLLAGGIO - SALDATURA A STAGNO	5000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	5 50	(2)
E65	RICAMBIO ARIA LOCALE MACCHINA VIBRATRICE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E66+E74	RICAMBIO ARIA SALA PROVE ELETTROVENTILATORI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E75	EVACUAZIONE CALORE TRASFORMATORE PER LA POLARIZZAZIONE DEI MAGNETI	500	Oltre il colmo del tetto	4 h/g per 150 gg/anno	----	----	
E76+E81	IMPIANTO DI ASPIRAZIONE RIFINITURA MECCANICA LINEA DI ASSEMBLAGGIO	600 Cad.	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	10	
E83-E84	IMPIANTO DI ASPIRAZIONE RIFINITURA MECCANICA LINEA DI ASSEMBLAGGIO	1200 Cad.	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	10	
E85	BRUCIATORE IDROPULTRICE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E86-E87	LAVORAZIONI MECCANICHE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E88	PULIZIA SINTERIZZATI	2200	Oltre il colmo del tetto	20 min/g per 100 gg/anno	----	----	
E89	AFFILATRICI, MOLE, LUCIDATRICI, TRONCATRICE E SABBIATRICI	1500	Oltre il colmo del tetto	40 min/g per 100 gg/anno	----	----	
E90	TEMPRA E SALDATURA E SALDATURA LASER	2100	Oltre il colmo del tetto	4 h/g per 20 gg/anno	Materiale Particellare di cui nebbie oleose Ammoniaca COV (Come C-Tot) Monossido di Carbonio	10 5 15 50 100	
E92	ASPIRAZIONE LAVATRICE OFFICINA MECCANICA	2000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare/ Nebbie oleose Sostanze alcaline	10 5	
E93	REALIZZAZIONE PROTOTIPI LABORATORIO RICERCA E SVILUPPO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E94	MANUTENZIONE MACCHINE E CAPPAPROVINI METALLOGRAFICI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E95	LABORATORIO ELETTRONICO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E97	POSTAZIONE DI RESINATURA E CAMERA DI POLIMERIZZAZIONE CIRCUITI ELETTRICI RESINATI	2500	Oltre il colmo del tetto	24	COV di cui Isocianati	200 5	
E98	RICAMBIO ARIA LOCALE COMPRESSORI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs. 152/06.					
E99	ESPULSIONE CAPPALABORATORIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E100	GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E101	PUNTATURA - SALDATURA A STAGNO - MACCHINE TAMPOGRAFICHE E POSTAZIONE DI PULIZIA ATTREZZI	4000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	5 100	(2)
E102	PUNTATURA - VERNICIATURA ROTORI - INCOLLAGGIO - SALDOBRASATURA E MARCATURA	17000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 50	

E103	RICAMBIO ARIA LOCALE MACCHINA VIBRATRICE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs. 152/06.						
E104	ASPIRAZIONE POSTAZIONI AREA PROTOTIPAZIONE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.						
E106	STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE	13000	Oltre il colmo del tetto	24	COV (Come C- Tot)	20		
E108	ASPIRAZIONE ASSEMBLAGGIO ELETTOVENTILATORI GRANDI CON SALDOBRASATURA PULIZIA AL PLASMA E RESINATURA	18000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare COV (Come C- Tot)	3 50		
E109	BANCHI MANUTENZIONE E FORNO DI PULIZIA TERMICA	5100	Oltre il colmo del tetto	45 min/sett	Materiale Particellare COV (Come C- Tot)	3 20	(3)	
E110	ASPIRAZIONE LAVATRICE AD ULTRASUONI	6000	Oltre il colmo del tetto	45 min/g	Sostanze alcaline	5	(3)	
E111	TAGLIO VETRONITE	IMPIANTO DISMESSO EMISSIONE ELIMINATA						
E112	PREPARAZIONE SCHEDE ELETTRONICHE CON SALDOBRASATURA E RESINATURA	7000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare COV (Come C- Tot)	3 50		
E113	SALDATURA A MICROFIAMMA	2500	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare COV (Come C- Tot)	10 100		
E114	MANUTENZIONE LINEE DI ASSEMBLAGGIO	IMPIANTO DISMESSO EMISSIONE ELIMINATA						
E115	RIFINITURA MECCANICA LINEA DI ASSEMBLAGGIO SCHEDE ELETTRONICHE	500	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	10	(2)	
E117	LAVATRICE A TUNNEL CASSETTE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.						
E118	PUNTATURA - VERNICIATURA ROTORI - INCOLLAGGIO - SALDOBRASATURA E MARCATURA LASER	15000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare COV (Come C- Tot)	3 50		
E119	PUNTATURA - VERNICIATURA - INCOLLAGGIO - SALDOBRASATURA E MARCATURA LASER SCHEDE ELETTRONICHE	IMPIANTO DISMESSO EMISSIONE ELIMINATA						
E120	STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE	7500	Oltre il colmo del tetto	24	COV (Come C- Tot)	20		

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E121	TORNI - LAVATRICI E CABINE SOFFIAGGIO CALOTTE E CARCASSE	12000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare/ Nebbie oleose	10	
E122	MACCHINE DI MARCATURA LASER	3000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	10	
E123	MACCHINA LASERATRICE PER INDUTTANZE E PISTE MODULI ELETTRONICI	2500	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	10	
E124	LAVORAZIONE CONFORMAL COATING	5000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 50	
E125	LAVATRICE A TUNNEL PER CASSETTE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E126-E127	BRUCIATORE A GAS METANO LAVATRICE DA 91 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E128	GRUPPO ELETTROGENO 2 DI EMERGENZA DA 750 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
E129	MOTOPOMPA ANTINCENDIO DI EMERGENZA DA 100 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E130	GRUPPI ESSICCATOI MATERIE PRIME IN GRANULI E SOFFIANTI PER TRASPORTO PNEUMATICO	2500	Oltre il colmo del tetto	Salt.	Materiale Particellare	10	(3)
E131-E132	PUNTATURA - VERNICIATURA - INCOLLAGGIO - SALDOBRASATURA - MARCATURA LASER E ASSEMBLAGGIO	15000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 50	
E133	PUNTATURA - VERNICIATURA - INCOLLAGGIO - MARCATURA LASER - E TRATTAMENTO AL PLASMA	15000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 50	
E134	PUNTATURA - INCOLLAGGIO - TRATTAMENTO AL PLASMA	2500	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	5 50	

E135	LABORATORIO CONTROLLO MATERIALI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.
(1) Per tale emissione, trattandosi di impianto da attivarsi solo in caso di emergenza la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.		
(2) Per tale emissione, trattandosi di mero spostamento all'interno dello stabilimento e tenuto conto che é già stata autorizzata e sottoposta a procedure di autocontrollo, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.		
(3) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.		

IMPIANTI TERMICI CIVILI

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
G1+G3	UNICALL ELL 1100 (1512 Kw cad.)	1300 Cad.	Oltre il colmo del tetto	24 per 5 mesi/anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	5 150 35 100	(*)
G6+G8	UNICALL (814 kW cad.)	600 Cad.	Oltre il colmo del tetto	24 per 5 mesi/anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	5 150 35 100	(**)
G9+G11	UNICALL TRISTAR (1163 kW cad.)	1000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	24 per 5 mesi/anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	5 150 35 100	(*)
G12	UNICALL TRISTAR (550 kW)	500	Oltre il colmo del tetto	24 per 5 mesi/anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	5 150 35 100	(**)
G13-G14	UNICAL TRISTAR (1340 Kw cad.)	1000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	24 per 5 mesi/anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	5 150 35 100	(*)

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
G15	UNICAL GT serie XC-K (1065 Kw)	1000	Oltre il colmo del tetto	24 per 5 mesi/anno	Materiale particolare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	5 150 35 100	(*)

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.
Il valore di emissione per **il materiale particolare, gli ossidi di zolfo e il monossido di carbonio** si considerano rispettati nel caso di utilizzo di gas naturale. Per tali parametri, la ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.

(**) Per tale emissione la ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici, avendo il singolo generatore di calore una potenzialità termica nominale inferiore a 1MW.

1) Per il controllo delle portate, del materiale particolare, del materiale particolare/nebbie oleose, dell'ammoniaca, del monossido di carbonio, delle sostanze alcaline, degli isocianati, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo e dei COV devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*)
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	
(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAE), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) Poiché la Ditta utilizza nel ciclo produttivo, da cui originano le emissioni, sostanze classificate la stessa e tenuta a rispettare quanto previsto dall'art.271 comma 7-bis del D.Lgs.152/2006, **ovvero presentare ogni cinque anni**, a decorrere dalla data dell'adozione dell'autorizzazione DET-AMB-2023-3836 del 31/07/2023, una relazione con la quale il Gestore analizza la disponibilità di alternative, ne considera i rischi ed esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. **La prossima relazione dovrà essere inviata ad Arpae entro il 31/07/2028.**

3) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti di combustione **G1-G2-G3-G9-G10-G11-G13-G14-G15**, che si configurano quali impianti di combustione medi, devono essere dotati, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

4) I gas e vapori che si liberano dalla fase di stampaggio e incollaggio di materie plastiche, dalla saldatura a stagno, dalla tampografia e dalla resinatura devono essere captati nel modo migliore possibile, con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

5) Non è ammesso l'utilizzo nel ciclo produttivo di materiali plastici clorurati.

6) Nella fase di resinatura devono essere usati solo prodotti espandenti a bassa reattività nei confronti dell'ozono (butano, pentano, clorofluorocarburi parzialmente idrogenati).

7) Il **consumo giornaliero** consentito di prodotti vernicianti e diluenti per rotori e tampografia è fissato in quantità minore o uguale a **32,3 kg** per un totale massimo di 9.690 Kg/anno (300 gg/anno).

8) Devono essere utilizzati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti.

9) Le ore di funzionamento delle postazioni di verniciatura rotori e di tampografia, **i consumi giornalieri, settimanali o mensili** dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE territorialmente competente e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

10) **La Ditta è tenuta a presentare entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione** idonea documentazione atta a dimostrare l'esclusione dall'applicazione delle disposizioni dell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs.152/06;

11) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere la seguente frequenza:

- almeno semestrale per le emissioni n.1 – 9 – 10 – 11 - 62 – 106 – 120;
- almeno annuale per le emissioni n.3 – 4 - 5 – 6 – 7 - 8 – 55 – 56 - 63 – 76 – 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 83 – 84 – 90 – 92 - 97 – 101 – 102 – 108 – 112 – 113 – 115 – 118 – 121 – 122 – 123 – 124 – 131 – 132 – 133 - 134;
- almeno annuale e limitatamente al parametro ossidi di azoto per le emissioni G1 – G2 – G3 – G9 – G10 – G11 – G13 – G14 – G15.

12) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

13) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

14) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione

15) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

16) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

17) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

18) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto sel'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

19) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del

punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

20) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazione, planimetria che si allega alla presente ed elaborati grafici dei quali è formato, allegati alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/203289 del 17/11/2025.

L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Pratica Sinadoc n.37116/2025

ALLEGATO E

Comunicazione di impatto acustico di cui all'art.8 comma 4, della Legge n.447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR n.227/11

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Rumore	Comunicazione di impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4 della Legge n.447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Dalla previsione di impatto acustico allegata alla domanda, redatta e firmata dal Tecnico abilitato in Acustica ambientale emerge:

- il rispetto dei valori limite assoluti di zona diurni e notturni ai confini aziendali e presso il recettore sensibile denominato R1;
- il rispetto del limite differenziale diurno e notturno presso il recettore sensibile denominato R1.

Pertanto l'attività svolta dalla Ditta e l'intervento in progetto risultano acusticamente compatibili con l'attuale normativa vigente in materia di rumore.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.